



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 21 e 26 della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2010, proposto da: La Stella Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiarelli, con domicilio eletto presso l'avv. Isabella Loiodice in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 29;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota e/o comunicazione Prot. 1120/PIGT del 17.06.2010, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Geom. G. Sebastio, e dal Dirigente Responsabile Area Gestione Tecnica, Ing. P. Moschettoni, notificata con lettera raccomandata in data 23.6.2010;
- della delibera n. 1658 dell'11.5.2010, emessa dal D.G. dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto avente per oggetto "Risoluzione contratto di appalto per lavori di

riqualificazione struttura per attività libero professionale presso l'ospedale M. Pagliari di Massafra;

- e, comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Chiarelli e Domenico Semeraro;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la società ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'ASL di Taranto ha disposto la risoluzione del contratto di appalto con la stessa stipulato in data 24.5.2006, avente ad oggetto "lavori di riqualificazione struttura per attività libero professionale presso l'ospedale M. Pagliari di Massafra", nonché del contratto aggiuntivo stipulato con la medesima società in data 13.5.2008, per violazione dell'art. 138 del d.lgs. n. 163/2006.

Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione sanitaria ha deliberato di avviare una procedura di affidamento dei lavori di completamento dell'opera nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti pubblici.

Alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010 si è costituita in giudizio l'ASL di Taranto, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice e, comunque, chiedendo che il ricorso fosse respinto perché infondato nel merito.

Alla medesima Camera di Consiglio, dopo che il Presidente ha invitato le parti a dedurre sulla questione di giurisdizione, avvisandole per un'eventuale definizione in forma semplificata della controversia, la causa è stata introitata per la decisione.

In via del tutto preliminare il Collegio ritiene di dover affrontare la questione di giurisdizione sollevata dalla resistente.

A ben guardare, la controversia in esame attiene alla fase esecutiva di un contratto già stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alla società ricorrente; in tale fase P.A. e privato contraente sono parti di un rapporto contrattuale ormai in itinere, con la conseguenza che le relative condotte attuative sono riconducibili alla sfera del diritto soggettivo, ancorchè l'atto rescissorio posto in essere dall'Amministrazione rivesta la forma dell'atto amministrativo.

Spetta, quindi, al giudice ordinario verificare la conformità alla normativa positiva delle regole con cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e, nel caso specifico, accertare il diritto dell'appaltatore a proseguire il rapporto con la Pubblica Amministrazione (ex multis, TAR Campania – Napoli, sez. VII, 5 giugno 2009, n. 3110).

A nulla rileva, inoltre, al fine di poter radicare la giurisdizione della presente controversia presso l'adito giudice, la circostanza che, al punto 2 della delibera n. 1658 dell'11.05.2010, l'ASL abbia anche stabilito di avviare la procedura di affidamento dei lavori di completamento dell'opera secondo la vigente normativa sui contratti pubblici; ad avviso della ricorrente, infatti, ciò farebbe residuare un interesse legittimo della stessa atto a giustificare l'impugnazione, in parte qua, del provvedimento suddetto innanzi al G.A.

Il Collegio, invero, non concorda con tale prospettazione, poiché l'avviamento della procedura di affidamento dei lavori di completamento dell'opera si è reso necessario in conseguenza della disposta risoluzione contrattuale, cosicchè il

petitum sostanziale rimane comunque l'accertamento del diritto della ricorrente a proseguire o meno il rapporto contrattuale con l'Amministrazione.

Per le suesposte argomentazioni, pertanto, il Collegio ritiene di dover pronunciare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della presente controversia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Condanna la società Stella srl al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Paolo Marotta, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO